



Berna, 04.01.2010

---

## Informazione

# Messa a disposizione delle decisioni d'imposizione elettroniche (DIE) Esportazione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD)

---

## 1 Informazioni di base sulle DIE

### 1.1 Apertura della DIE

Dopo 24 ore (senza transito nel sistema NCTS) o al massimo 4 giorni (con transito nel sistema NCTS) dalla sua liberazione, la DIE è pronta per il ritiro nel sistema EED dell'AFD e da tale momento è considerata aperta. Non si procede a comunicare attivamente ai clienti che la DIE è pronta per il ritiro.

### 1.2 Condizioni per l'utilizzo della DIE

Per poter ritirare la DIE i clienti devono:

- essere registrati o certificati presso la dogana, affinché la comunicazione con la rete federale sia garantita (maggiori dettagli sulla registrazione sono reperibili all'indirizzo [www.edec.ch](http://www.edec.ch) à e-dec Esportazione (progetto IDEA) à Registrazione);
- indicare nella dichiarazione doganale il numero TIN (Trader Identification Number) dell'esportatore, qualora quest'ultimo desideri ritirare la DIE.

### 1.3 Composizione della DIE

La DIE vera e propria è un file XML contenuto in un cosiddetto messaggio SOAP (Simple Object Access Protocol), paragonabile a una busta elettronica che comprende, oltre alla DIE, anche la firma e il certificato.

### 1.4 Ritiro della DIE

La DIE può essere ritirata tramite un web service ou un mail service. I dettagli della descrizione tecnica dei due servizi possono essere consultati su [www.edec.ch](http://www.edec.ch) à Specifiche importazione ed esportazione à Descrizione service (web service e canale e-mail).

Oltre alle singole DIE, i clienti hanno la possibilità di consultare una lista dei numeri delle DI attuali in un periodo di tempo definito. È inoltre possibile limitare tale lista in base a un determinato stato della DIE (p.es. "non ritirata").

## **2 Messa a disposizione delle DIE per il periodo previsto dalle leggi**

Per le operazioni che comportano agevolazioni fiscali quali la rivendicazione di forniture all'estero o il pagamento dell'imposta all'importazione di oggetti è necessaria una decisione d'imposizione. Essa deve essere disponibile al più tardi al momento della dichiarazione nel rendiconto IVA e archiviata in modo sistematico e adeguato entro il termine di prescrizione.

L'AFD non offre alcun servizio di archiviazione per i partner doganali, bensì si limita a mettere a disposizione le DIE durante il periodo di 11 anni prescritto dalla legge (10 anni + l'anno in corso).

Dopo questo periodo l'intero messaggio SOAP della DIE nonché il protocollo di verifica della firma devono essere conservati dai partner doganali o dal servizio di archiviazione da essi incaricato. L'AFD non offre questo tipo di prestazione.

### **2.1 Perché l'AFD non offre un servizio di archiviazione ?**

Le persone soggette all'obbligo di contabilità devono gestire e conservare i libri contabili in modo adeguato. Nell'ambito dei principi di conformità, il cliente è libero di scegliere la modalità con cui allestire la contabilità e organizzare la custodia dei libri e dei giustificativi contabili. Indipendentemente dall'impiego di mezzi d'informazione, esistono importanti principi contabili. Un esempio: "Nessuna registrazione senza giustificativo".

Inoltre è importante che sia soddisfatto il principio della verificabilità, il quale deve garantire la possibilità di seguire le operazioni a partire dal documento all'origine dell'operazione, attraverso la contabilità fino al rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto e viceversa. Questa verificabilità – eseguita anche a campione – deve essere assicurata in modo tempestivo e in ogni momento. Soltanto il cliente dispone di tutti i dati e di tutte le informazioni per garantire la verificabilità.

Esiste un altro importante motivo per cui l'AFD non può offrire un servizio di archiviazione: quest'attività è solitamente offerta o vagliata da operatori privati. Si andrebbe a ledere il principio secondo cui l'ente pubblico non deve fare concorrenza all'economia privata. Un comportamento che distorce la concorrenza verrebbe rimproverato a giusto titolo all'AFD.

## **3 Verifica della firma**

### **3.1 Scopo della verifica della firma**

Dal primo utilizzo fino alla scadenza del termine di prescrizione la persona soggetta all'obbligo di contabilità deve poter dimostrare l'integrità e l'autenticità dei dati mediante la verifica della firma digitale.

Tramite questa procedura il cliente garantisce di essere certo che:

- il messaggio non è stato modificato (integrità);
- la DIE è valida al momento del ritiro;
- l'autenticità della fonte è garantita: il messaggio è stato generato dall'AFD

### **3.2 Documentare la verifica della firma**

L'avvenuta verifica della firma può essere dimostrata soltanto con una documentazione dei risultati.

Quale documento di prova è sufficiente un file, solitamente in un formato leggibile anche senza appositi programmi come Word o Excel (p.es. XML, ASCI, EDIFACT), che contenga le seguenti informazioni:

- data e ora della verifica della firma;
- chiara identificazione della DIE (p.es. numero della DIE);
- rapporto sulla verifica dell'integrità della DIE;
- rapporto sulla verifica della validità del certificato sulla data di emissione della firma;
- rapporto sulla verifica del mittente à garanzia che il certificato inviato provenga dall'AFD (verifica della Certificate Chain sulla base dei certificati validi al momento della firma).

### **3.3 Verifica della firma a posteriori**

Durante tutto il periodo di conservazione prescritto dalla legge deve essere possibile effettuare una verifica della firma. Ciò è valido anche per le DIE che sono state ritirate già da alcuni anni ma che rientrano ancora nel periodo di conservazione previsto dalla legge. Grazie al fatto che ogni DIE è inviata sotto forma di un messaggio SOAP, il quale oltre alla DIE in formato XML contiene anche la firma e i certificati validi al momento dell'emissione della stessa, tale condizione è soddisfatta. È pertanto necessario conservare sempre l'intero messaggio SOAP.

### **3.4 Strumenti per la verifica della firma**

Il mercato offre diversi strumenti per la verifica della firma tra cui anche prodotti freeware. L'AFD sta verificando l'allestimento di una breve lista di strumenti consigliabili. In tal caso la lista sarebbe pubblicata su Internet.

## **4 Stylesheet**

Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del DFF del 30 gennaio 2002 concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI), i dati registrati rilevati ai fini della riscossione dell'imposta devono essere riprodotti senza modifiche di contenuto in modo completo e facilmente comprensibile.

Lo stylesheet XSL pubblicato su Internet costituisce un metodo semplice per rappresentare la DIE in una forma ben leggibile (simile alla DI attualmente inviata per posta) sotto forma di documento HTML.

Lo stylesheet è disponibile all'indirizzo [www.edec.ch](http://www.edec.ch) à Specifiche importazione ed esportazione à Descrizione dell'interfaccia / scambio di stile XML à XSL Stylesheet.

## **5 Procedimento di una verifica fiscale**

Informazioni dettagliate sul controllo dell'imposta sul valore aggiunto sono disponibili all'indirizzo [www.estv.admin.ch/i/index.php](http://www.estv.admin.ch/i/index.php) à Temi à Imposta sul valore aggiunto à Controlli IVA.

Tra i presupposti rilevati per una verifica fiscale rientrano ad esempio l'accesso ai dati, la verificabilità e la riproduzione.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è autorizzata a prendere visione sul posto di tutti i dati registrati rilevanti per l'imposta e a utilizzare il sistema di elaborazione dei dati del contribuente per effettuarne il controllo (art. 7 cpv. 1 OeIDI).

Inoltre ogni operazione commerciale deve poter essere controllata individualmente senza ritardi irragionevoli e senza oneri particolari a partire dal documento all'origine dell'operazione,

attraverso la contabilità fino al rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto e viceversa (art. 8 cpv. 1 OeIDI).

I dati registrati rilevanti ai fini della riscossione dell'imposta devono essere riprodotti senza modichife di contenuto in modo completo e facilmente comprensibile (art. 6 cpv. 2 OeIDI).

## **6 Prospettive per il progetto DIE Importazione**

Al termine del progetto DIE Esportazione prenderà il via il progetto DIE Importazione. L'impiego di DIE all'importazione sarà in un primo tempo facoltativo. Informazioni più dettagliate saranno pubblicate nel corso del progetto. Per quanto concerne l'archiviazione, in linea di massima si prevede di procedere come per DIE Esportazione.

Lo scritto informativo è stato redatto congiuntamente dall'AFD e dall'AFC..